AVVOCATI E INFORMATICA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E GESTIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI: PROFILI DEONTOLOGICI

avv. Giuseppe Vitrani

5 ottobre 2022

La responsabilità disciplinare

La violazione dei doveri e delle regole di condotta di cui ai precedenti articoli e comunque le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta imposti dalla legge o dalla deontologia costituiscono illeciti disciplinari ai sensi dell'art. 51, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Tali violazioni, ove riconducibili alle ipotesi tipizzate ai titoli II, III, IV, V e VI del presente codice, comportano l'applicazione delle sanzioni ivi espressamente previste; ove non riconducibili a tali ipotesi comportano l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui agli articoli 52 lettera c) e 53 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da individuarsi e da determinarsi, quanto alla loro entità, sulla base dei criteri di cui agli articoli 21 e 22 di questo codice

La scrivania del professionista

https://youtu.be/uGI00HV7Cfw

Conseguenza >>>> non possono non cambiare le buone prassi di gestione dello studio professionale

Il dovere di competenza

L'avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza

(art. 14)

Il dovere di competenza

- implicazioni a livello tecnologico
- attività di consulenza
- ricerca di soluzioni praticabili in concreto dal cliente

Un esempio concreto e tecnologico

Art. 44, comma 1-ter, CAD:

In tutti i casi in cui la legge prescrive obblighi di conservazione, anche a carico di soggetti privati, il sistema di conservazione dei documenti informatici assicura, per quanto in esso conservato, caratteristiche di autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità, reperibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida

Il rispetto del CAD

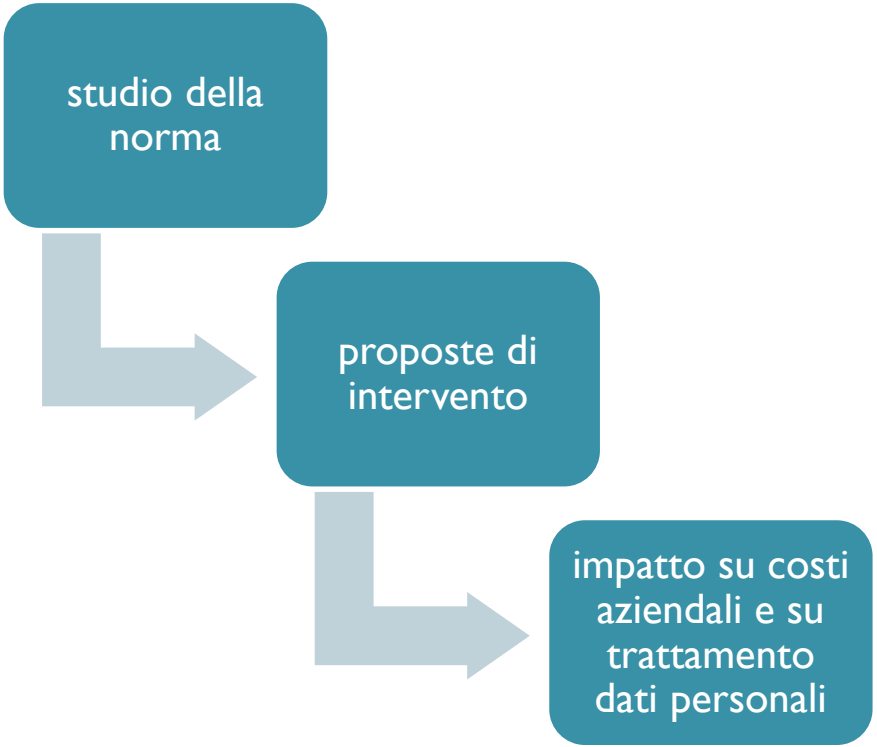

un caso critico da analizzare

- conservazione della posta elettronica
- non può essere solo un automatismo
- richiede consapevolezza dei riflessi economici e giuridici

una prescrizione da considerare

L'avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie,

deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l'assistenza con

altro collega in possesso di dette competenze

(art. 26, comma 2)

La competenza nell'organizzazione di studio

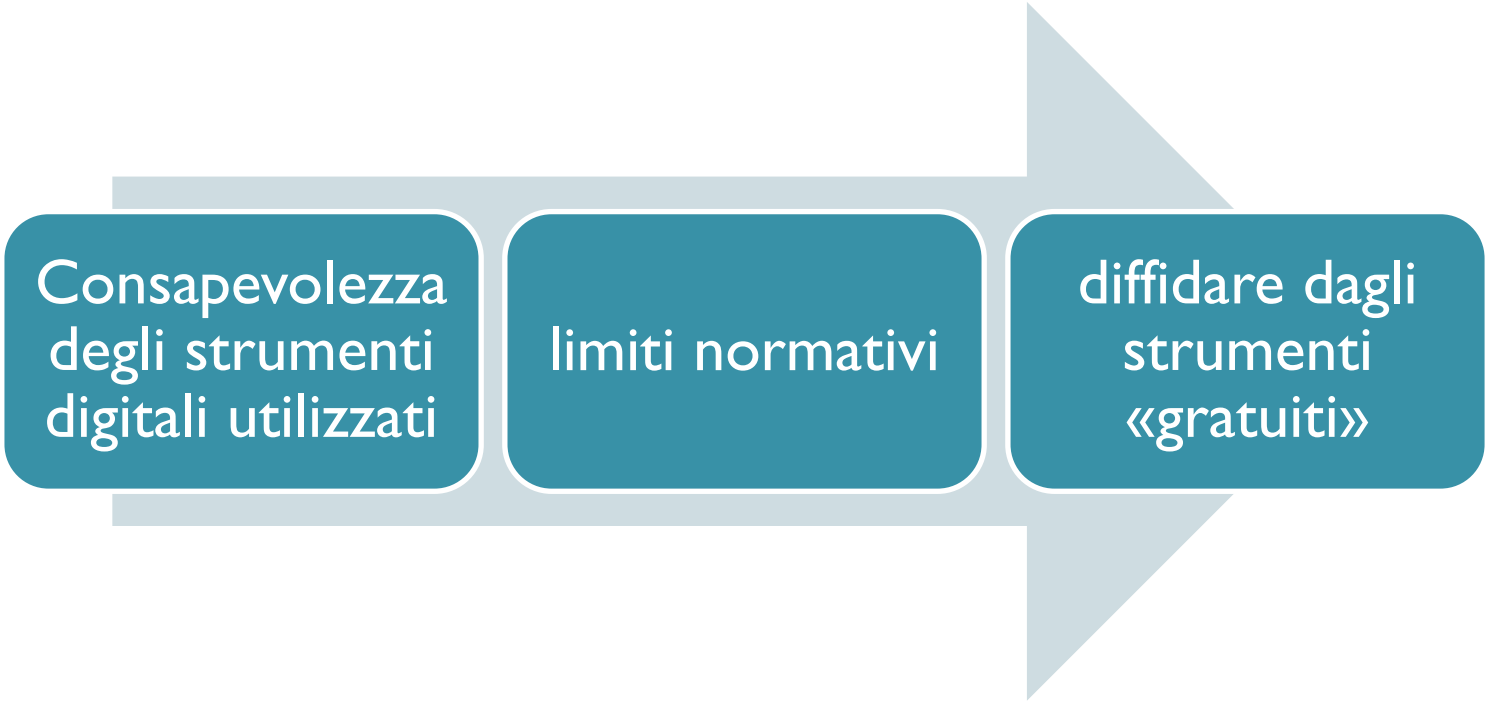

Un esempio di scarsa competenza

- tema: utilizzo di servizi online gratuiti per ridurre il peso di scansioni e immagini
- Svolgimento:

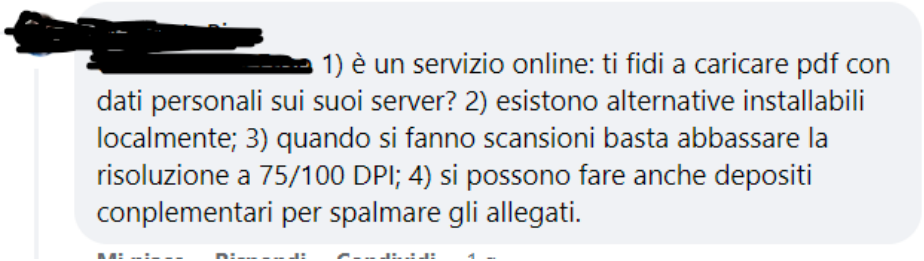

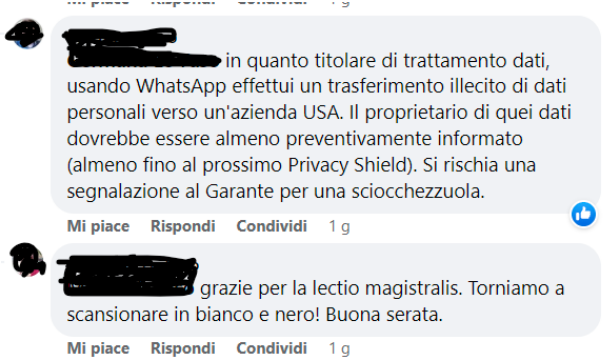

Alcune indicazioni pratiche

- Trattamento dati personali
- Conoscenza del CAD – si applica anche al PCT
- Strumentazione informatica per videoconferenze
- Firme elettroniche – possesso, custodia, caratteristiche
- Gestione dell'antiriciclaggio

La gestione del fascicolo cliente

L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice

(art. 33)

Casistica

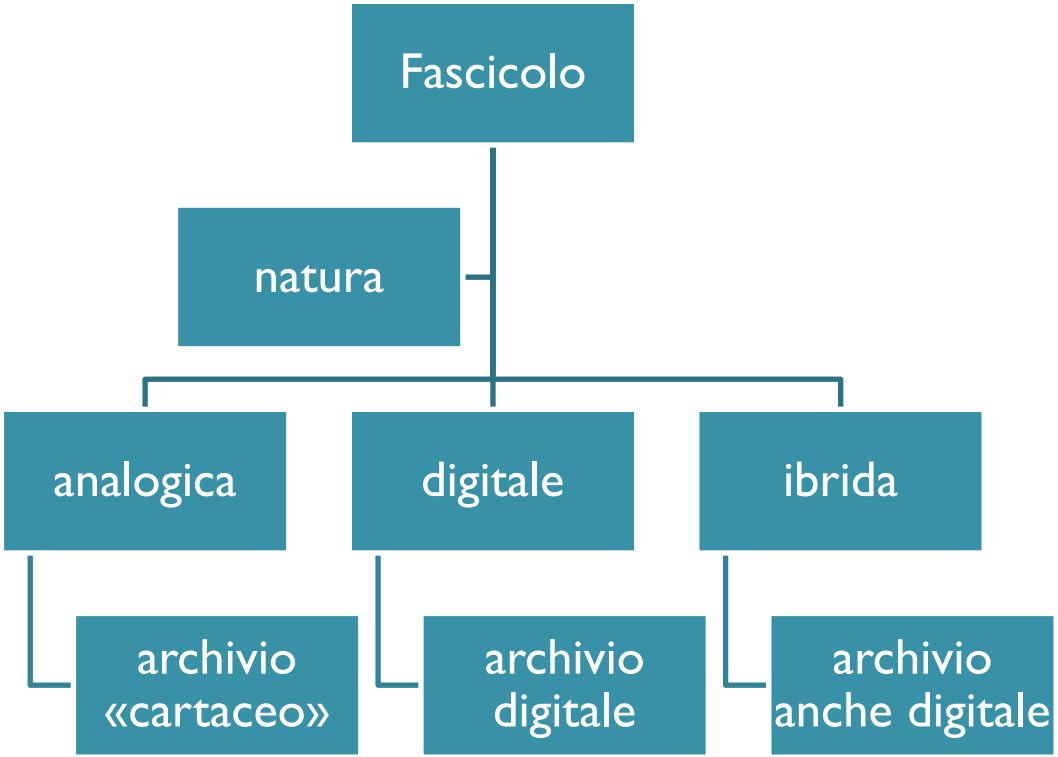
Fascicolo
natura
analogica
digitale
ibrida
archivio «cartaceo»
archivio digitale
archivio anche digitale

L'archivio digitale del professionista

Alcuni riferimenti normativi:

- art. 44, comma 1-ter, CAD (si applica anche all'avvocato)
- art. 32 d. lgs. 231 del 2007 (conservazione dati antiriciclaggio)
- Art. 20, comma III, d.m. 44 del 2011 (conservazione PEC)

come si conserva?

- Conservatori qualificati AgID
- Garanzia di integrità e immodificabilità dei dati e documenti
- Trattamento dati personali secondo le regole del GDPR

Il dovere di verità (art. 50)

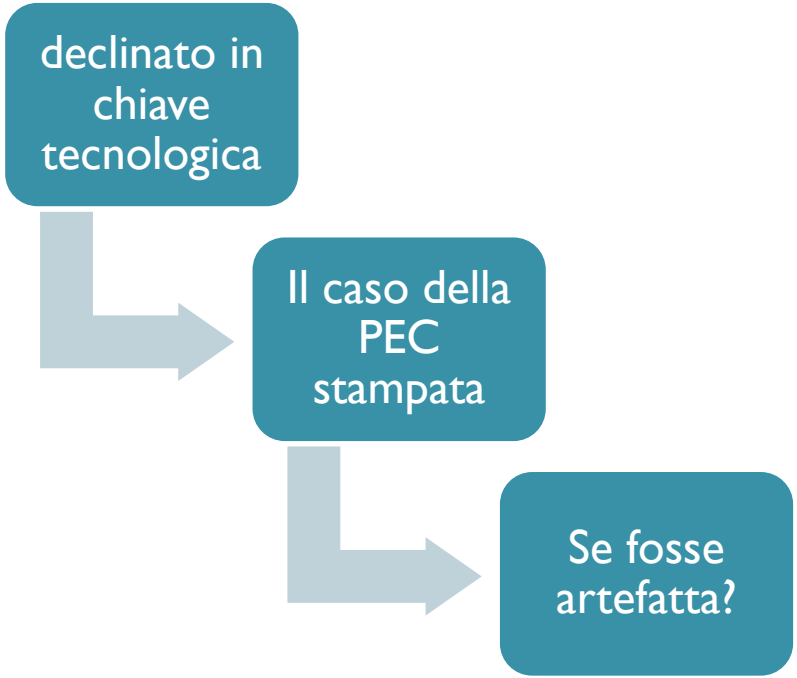

Il dovere di verità (art. 50)

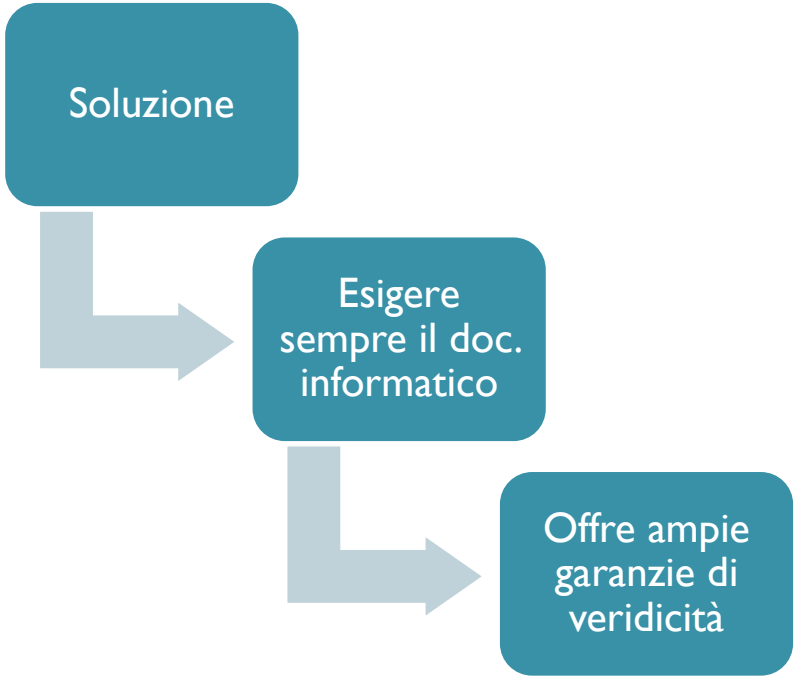

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!